



**STATUTO DEL COMUNE
DI
ALTA VAL TIDONE**
Provincia di Piacenza

**Approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 13 del 18 maggio 2020
e dichiarata immediatamente eseguibile.
In vigore dal 20 giugno 2020.**

COMUNE DI ALTA VAL TIDONE

Provincia di Piacenza

STATUTO COMUNALE

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13
del 18 maggio 2020 e dichiarata immediatamente eseguibile.**

In vigore dal 20 giugno 2020

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI – IDENTITA’ DEL COMUNE

ART. 1 - IL COMUNE - IDENTITA’ E ORIGINI

1. Il Comune di Alta Val Tidone è istituito con la Legge Regionale del 18 luglio 2017 n. 13 e nasce dalla fusione dei Comuni di Nibbiano, Pecorara e Caminata per curare e rappresentare al meglio gli interessi della sua comunità.
2. I cittadini del Comune di Alta Val Tidone, nato dalla volontà popolare liberamente espressa, si riconoscono nei principi statutari della nuova comunità civile, che hanno deciso di sviluppare attraverso le ricchezze morali, materiali, culturali e naturali di questa terra, nel rispetto del paesaggio e nella salvaguardia dell’ambiente.
3. Il Comune di Alta Val Tidone comprende i territori dei disciolti Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara, divisi nel tempo da confini di stato e giurisdizioni locali, accompagnati sempre da un unico patrimonio di valori ed una sola cultura identitaria.
4. La popolazione, orgogliosa delle proprie radici cristiane e tradizioni sociali, generate dalla civiltà continua trasmessa dai monaci di S. Colombano Abate, si riunisce nella compiuta dimensione amministrativa.
5. Rievocati i giorni delle insorgenze e del risorgimento nazionale, il sangue versato dai caduti per la Patria e l’estremo sacrificio subito da inermi vittime civili, la

cittadinanza di Alta Val Tidone, erede consapevole di questo suo passato, si impegna a costruire il proprio futuro.

6. Il Comune di Alta Val Tidone riconosce nell'eminente figura di San Colombano Abate, il Santo Patrono della comunità civile di Alta Val Tidone.
7. Nel giorno diciotto, del mese di luglio di ogni anno, è istituita la ricorrenza del Santo Patrono ed è giorno festivo.

ART. 2 - NATURA GIURIDICA

1. Il Comune di Alta Val Tidone è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal presente Statuto. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa, nonché, autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito delle previsioni dello Statuto e dei Regolamenti, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che ad essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall'Unione Europea e dalle leggi regionali o statali.

2. Il Comune attua il principio di sussidiarietà nell'ambito della comunità locale, promuovendo l'esercizio delle proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. Gli organi del Comune, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, garantiscono ai cittadini della Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa.

4. I principi fondamentali dettati dallo Statuto e dalla Legge sono attuati con Regolamenti.

ART. 3 - TERRITORIO

1. Il territorio del Comune di Alta Val Tidone ha una superficie di **100,8650 km** e confina con quello dei Comuni di Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Colli Verdi (Pavia), Golferenzo (Pavia), Pianello Val Tidone, Piozzano, Romagnese (Pavia), Santa Maria della Versa (Pavia), Travo, Volpara (Pavia), Zavattarello (Pavia) e Ziano Piacentino.

2. La Sede legale del Comune è ubicata in località Nibbiano. Lo spostamento della sede legale costituisce modifica statutaria. Il Comune può altresì prevedere, con deliberazione della Giunta Comunale, l'apertura di sportelli polifunzionali decentrati

o sedi operative ubicate nei territori dei disciolti comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale in località Nibbiano. In casi eccezionali o per particolari esigenze, il Sindaco, in veste di Presidente del Consiglio, può disporre le riunioni del Consiglio anche in luoghi diversi dalla sede comunale, nell'ambito territoriale del Comune e attraverso un'adeguata pubblicizzazione.

4. Il Territorio del Comune è costituito dalle località e frazioni storicamente riconosciute dalla comunità. Agli abitanti di ognuna delle località situate sul territorio sono assicurate condizioni di parità tra loro. Ai territori dei Comuni soppressi di Caminata, Nibbiano e Pecorara, già enti territoriali autonomi, vengono riconosciuti soggettività storica, culturale ed i caratteri dell'originaria identità comunitaria. Si garantiscono e si tutelano le loro tradizioni civili, religiose, popolari e si rispetta il loro territorio.

ART. 4 - STEMMA, GONFALONE

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il seguente nome: “Comune di Alta Val Tidone” e con lo stemma di seguito descritto;
2. Il gonfalone e lo stemma del Comune sono quelli proposti e approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 9.03.2019 e concessi con decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2019 e registrato nei registri del Servizio Onorificenze e Araldica il 9 settembre 2019:

STEMMA: *partito, nel PRIMO d'oro, alla effigie di San Colombano, in maestà, il viso e le mani di carnagione, vestito con la tunica di verde, il piviale dello stesso, il capo coperto dalla mitria d'argento, ornata dello stesso, nimbatto d'oro, tenente con la mano sinistra il pastorale d'oro, attraversato, nella parte inferiore del ricciolo, da una colombina d'argento, il petto del Santo ornato dall'ombra di sole d'oro; nel SECONDO, di rosso al leone coronato d'oro; il tutto sotto il capo di azzurro, caricato dal nibbio rivoltato, volante, d'argento. Sotto lo scudo, su lista bifida svolazzante di azzurro, il motto in lettere maiuscole di nero AUDENTER. Ornamenti esteriori da Comune.*

GONFALONE: *drappo di bianco, bordato d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo alternati, con bullette argentate poste*

a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

3. Lo stemma e il Gonfalone sono custoditi nella sede della Residenza Municipale. Il gonfalone testimonia la partecipazione del Comune e lo rappresenta in cerimonie, manifestazioni ed eventi di particolare rilievo. L'utilizzo del gonfalone è deciso dal Sindaco.

4. L'uso e la riproduzione dello stemma comunale può essere autorizzato ove sussista un pubblico interesse, coerente con i fini istituzionali del Comune.

ART. 5 - PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITA'

1. Il Comune di Alta Val Tidone promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai principi di libertà, solidarietà e considerazione del valore assoluto della persona.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione delle forze sociali ed economiche, dei cittadini singoli ed associati per lo svolgimento di attività di interesse generale.

3. In particolare, il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

- perseguire un rapporto equilibrato tra capoluogo, frazioni e località, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e un'adeguata dotazione di servizi e strutture;
- promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali, turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;
- promuovere e sviluppare le iniziative economiche private e pubbliche, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
- sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, le aziende pubbliche e private, le fondazioni, le associazioni, il volontariato organizzato ed individuale, anche avvalendosi di personale comunale;
- promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;

- proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale, popolare e tradizionale;
 - proteggere e valorizzare il territorio comunale, il suo paesaggio ed il suo specifico, caratteristico ambiente naturale;
 - incrementare la vigilanza e contribuire alla sicurezza del territorio, in collaborazione con le Forze dell'Ordine, i cittadini singoli ed organizzati, quale forma di partecipazione attiva all'osservazione del territorio, in ottica di prevenzione;
 - potenziare l'accesso a tutti i servizi comunali ed alle informazioni, anche attraverso la domiciliazione dei servizi, lo sviluppo dei sistemi informatici e delle nuove tecnologie;
 - promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in quest' ambito;
 - rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione;
 - consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
 - promuovere rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi;
4. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune promuove, con forme idonee, la cooperazione con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Regione, per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile.
2. Con i Comuni delle aree territorialmente contigue, il Comune promuove le più ampie forme di collaborazione e cooperazione, per effettuare in modo continuato funzioni e servizi pubblici gestibili a livello sovracomunale ed in forma associata.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati al principio di cooperazione tra le diverse sfere di autonomia.

TITOLO II

L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 7 - L'AUTONOMIA

1. Il Comune gode di autonomia normativa, organizzativa e finanziaria. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

ART. 8 - LO STATUTO

1. Il presente Statuto costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Le suddette disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito dei principi di legge.

ART. 9 - I REGOLAMENTI COMUNALI

1. I Regolamenti comunali sono atti normativi del Comune.

2. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie e la esercita nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 10 - ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale, nel rispetto del principio di imparzialità e buona amministrazione.

ART. 11 - RUOLO E FUNZIONI GENERALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa, nell'esclusivo interesse della cittadinanza locale.
3. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero e la posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
4. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
5. I Consigli Comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
6. L'esercizio della potestà e delle funzioni del Consiglio non può essere delegata.
7. I casi di decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, sono disciplinate dal presente Statuto.

ART. 12 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera Comunità, delibera l'indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Le deliberazioni di competenza consiliare, in ordine agli atti fondamentali previsti dalla legge, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dalla Giunta e devono essere sottoposte al Consiglio Comunale per la ratifica, entro i termini stabiliti dalla legge.

ART. 13 - PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge, alla conseguente convalida dei Consiglieri eletti ed alla comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta.

2. La convocazione del Consiglio comunale neo-eletto, sarà disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4. Nella seduta di insediamento, il Sindaco, davanti al Consiglio Comunale, presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e recita la seguente formula: *“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene”*.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti nel presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce dietro convocazione effettuata dal Sindaco, con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli Consiglieri comunali.

3. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie e straordinarie. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative a:

Approvazione delle Linee programmatiche del mandato

Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

Approvazione del Bilancio di Previsione

Approvazione del Rendiconto della Gestione

Approvazione e modifiche dello Statuto Comunale

4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, quelle straordinarie almeno tre giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

5. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi precedenti, viene escluso il giorno della convocazione e il giorno dell'adunanza. Gli atti relativi agli argomenti da trattare dovranno essere messi a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima nel caso di sessione ordinaria e almeno ventiquattro ore prima della seduta nel caso di sessione straordinaria.

6. Le sedute possono essere di prima o seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, senza contare a tal fine il Sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. E' fatto salvo il rispetto delle diverse maggioranze inderogabili, previste da norme di legge vigenti.

7. Le modalità di consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni Consigliere comunale nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

8. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le richieste questioni da trattare.

ART. 15 - ADUNANZE CONSILIARI

1. L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal sindaco o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

3. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono

effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

4. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco/Presidente, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

5. In occasione delle sessioni, tanto ordinarie quanto straordinarie del Consiglio devono essere esposti nella residenza la bandiera nazionale e della U.E.. La data di convocazione del Consiglio ed il relativo ordine del giorno dovranno essere adeguatamente pubblicizzati anche con sistemi informatici.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.

7. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo facciano ritenere necessario, il Sindaco/Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 200 elettori, può convocare una seduta aperta del Consiglio comunale. Le modalità di convocazione e di svolgimento del Consiglio comunale aperto sono definite nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 16 - REGOLAMENTO INTERNO

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, attraverso l'adozione di apposito Regolamento e nel rispetto del presente Statuto, il proprio funzionamento, disciplinando tra l'altro e nel rispetto della legge:

a) i poteri e le attribuzioni della presidenza;

b) le modalità del funzionamento e le competenze dei Gruppi Consiliari e dei Capigruppo;

c) le modalità di formulazione dell'ordine del giorno;

d) le procedure di convocazione delle sessioni ed il termine e le modalità di consegna degli avvisi;

e) la pubblicità delle sedute e delle votazioni;

f) le modalità e le forme di votazione, con previsione, per le votazioni segrete, degli scrutatori;

g) le forme e le modalità di presentazione, istruttoria e discussione delle proposte e degli eventuali emendamenti;

- h) i criteri e le modalità di verbalizzazione delle sedute;
- i) i termini e le modalità per il deposito degli atti del consiglio prima della seduta;
- l) le modalità per la presentazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni e di ogni altra istanza da parte dei consiglieri;
- m) il numero, le materie di competenza e le modalità di funzionamento delle commissioni consiliari se previste.

ART. 17 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
3. Alla scadenza del mandato, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla legge, è stilata dal Responsabile del servizio finanziario e sottoscritta dal Sindaco la relazione di fine mandato.

ART. 18 - IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Lo stato giuridico, le prerogative e i diritti dei Consiglieri, le dimissioni e la sostituzione degli stessi sono regolati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause, provvedendo alle sostituzioni.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio in applicazione delle disposizioni del T.U.E.L.

6. Il Consigliere anziano è il Consigliere che, nella elezione a tale carica, ha conseguito il maggior numero di voti, sommando ai voti di preferenza quelli della lista di appartenenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti, è quello più anziano di età. Il Consigliere anziano espleta le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

7. I Consiglieri comunali che non intervengono a cinque sedute consiliari consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.

8. Il Sindaco, accertato il mancato intervento, comunica al Consigliere l'avvio del procedimento. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni dalla data del suo ricevimento. Il Consigliere può illustrare direttamente le proprie giustificazioni partecipando alla seduta. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina la documentazione e delibera in merito nella prima seduta utile.

ART. 19 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, di conoscere ogni altro

atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e di chiedere copia dei provvedimenti comunali.

4. Nell'esercizio di tali diritti e più in generale nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Comunale, è tenuto al segreto d'ufficio.

5. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e ad allontanarsi dall'aula nei casi di incompatibilità e conflitto di interesse anche potenziale, con l'oggetto in trattazione.

ART. 20 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in Gruppi consiliari formati anche da un solo consigliere.

2. Ciascun Gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capogruppo dandone comunicazione al Segretario Comunale. In mancanza di designazione assume le funzioni di Capogruppo il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.

3. Ciascun Consigliere, nel corso del mandato, può dichiarare la propria dissociazione dal Gruppo di appartenenza da comunicare al Consiglio.

4. I Consiglieri che si dissociano e non dichiarano di aderire ad altro Gruppo, possono costituire un Gruppo autonomo formato anche da un unico componente.

5. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 21 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi, commissioni permanenti o speciali con funzioni consultive e propositive per gli atti di competenza del Consiglio.

2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività istruttoria, consultiva e propositiva su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori Sindaco, Assessori, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.

4. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina il numero, le materie di competenza ed il funzionamento delle commissioni.

ART. 22 - COMMISSIONI DI GARANZIA E/O CONTROLLO

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di una o più commissioni consiliari con funzioni di garanzia e/o controllo, costituite con gli stessi criteri previsti per la formazione delle commissioni consiliari di cui all'articolo precedente.

2. I Presidenti delle Commissioni di garanzia o controllo sono eletti dalle stesse nel proprio seno, tra i componenti della minoranza.

ART. 23 - COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, commissioni di indagine su particolari situazioni amministrative dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Alle commissioni di indagine si applica la disciplina di cui all'articolo precedente per le commissioni con funzioni di garanzia e di controllo.

ART. 24 - COMMISSIONI SPECIALI

1 Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il Consiglio Comunale ha necessità di acquisire particolari conoscenze.

2. Il Consiglio Comunale all'atto dell'istituzione di tali Commissioni ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata

ART. 25 - COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori come previsto nelle leggi vigenti, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Gli Assessori sono scelti di norma, tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ma non hanno diritto di voto.
5. Nella Giunta Comunale deve essere garantita la parità di genere, secondo la percentuale stabilita dalla legge.
6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco.

ART. 26 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale e ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 27 - FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Sindaco e dalla Giunta stessa.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del Comune, il revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, associazioni di volontariato.
4. Per la validità delle sedute, il numero legale necessario è dato dalla metà dei componenti ed il *quorum* per deliberare è fissato nella maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
5. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

ART. 28 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione; se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 29 - REVOCA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
2. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio.
3. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta cessati dalla carica per qualsiasi motivo provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 30 - RUOLO E FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione.
3. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
4. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.
5. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.

6. In particolare il Sindaco:

- dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- può delegare o revocare la delega all'esercizio di attribuzioni determinate a ciascuno degli assessori ed assegnare incarichi speciali a singoli consiglieri, revocarli in qualsiasi momento e avocare a sé il compimento di singoli atti tra quelli delegati. Il conferimento e la revoca delle deleghe e degli incarichi sono comunicati al Consiglio Comunale;
- adotta le ordinanze generali non di competenza gestionale dei responsabili dei dalla legge servizi nonché le ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e nei casi consentiti;
- esercita le funzioni di ufficiale di Governo nei casi previsti dalla Legge;
- promuove la conclusione degli accordi di programma o di protocolli di intesa ai sensi di legge
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e il Segretario Comunale;
- determina gli orari di apertura al pubblico di uffici e servizi.

7. Il Sindaco rappresenta legalmente l'Ente, anche in giudizio. L'esercizio della rappresentanza in giudizio può essere delegato dal Sindaco con proprio decreto al responsabile di servizio competente.

8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

9. Al Sindaco compete la concessione dei patrocini gratuiti con autorizzazione all'utilizzo dello stemma comunale.

10. Il Patrocinio oneroso è di competenza della Giunta Comunale.

11. La modalità di concessione del patrocinio è disciplinato da apposito Regolamento comunale

ART. 31 - DELEGHE DEL SINDACO

1. Il Sindaco può delegare la cura di uno o più settori dell'attività amministrativa a ciascun Assessore.

2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni delegate all'Assessore quando, per motivi di coordinamento o funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Le deleghe sono revocabili dal Sindaco in qualunque momento, dandone comunicazione al Consiglio. Gli Assessori non possono subdelegare ad altri l'esercizio delle funzioni loro delegate.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce.

6. Il Sindaco può attribuire a singoli Consiglieri comunali incarichi speciali di collaborazione, di studio o di rappresentanza, circoscritti alla cura di situazioni particolari, purché coerenti con lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni proprie del Consiglio Comunale.

ART. 32 - IL VICESINDACO

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vicesindaco, che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco e lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 33 - DIMISSIONI E CESSAZIONE DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 34 - PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI

1. Il deposito delle liste e delle candidature per le elezioni comunali è accompagnato dalla presentazione di una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sostenere per la campagna elettorale.
2. Tale documento viene reso pubblico tramite pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
3. Con le stesse modalità viene reso pubblico al termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.
4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio.

TITOLO IV

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 35 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune favorisce la partecipazione singola e associata dei cittadini, così che la propria attività amministrativa possa esplicarsi in relazione alle effettive esigenze della comunità, secondo i principi di libertà e democrazia, giustizia e trasparenza.
2. Riconosce, altresì, che gli interessi sociali e culturali della comunità trovino concreta ed efficace manifestazione nel volontariato e nelle libere associazioni, che concorrono alla promozione della dignità e della libertà della persona, all'effettivo progresso civile della comunità e allo sviluppo del senso civico, in spirito di libera collaborazione e di solidarietà.

ART. 36 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO

1. Il Comune riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità.
2. Il Comune, ispirandosi ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, riconosce il valore civile, sociale ed il ruolo pubblico del volontariato, quale espressione di libertà, partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia,

ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere civile, sociale e culturale, compatibili e coerenti con i valori e i principi che fondano l'agire volontario.

3. In particolare il Comune persegue il coinvolgimento di volontari, singoli ed in forma associata, per il miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, anche per favorire i cittadini a rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

ART. 37 - RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO

1. L'erogazione da parte del Comune di contributi, l'assegnazione di spazi ed attrezzature, l'eventuale riduzione o esonero da tributi locali e la disposizione di ogni altra forma di sostegno a favore dei singoli volontari, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato sono disciplinate dalle leggi nazionali e regionali in materia e da appositi Regolamenti.

2. Le Associazioni che ricevono il sostegno del Comune in forma diretta o indiretta, partecipano alla progettazione ed alla realizzazione delle iniziative promosse dall'Ente.

3. Il Comune può altresì affidare alle stesse Associazioni, previa apposita convenzione, la gestione di servizi comunali non incompatibili con le finalità perseguite, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale e regionale e da appositi Regolamenti.

ART. 38 - CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale, nelle materie di competenza locale e di pubblico interesse per la comunità, di sua iniziativa o anche su richiesta non vincolante di gruppi di cittadini o di associazioni, può promuovere forme di consultazione popolare, quali assemblee pubbliche a carattere generale, periodiche conferenze con le associazioni, indagini, distribuzione di questionari garantendo la più estesa pubblicità alle iniziative.

ART. 39 - PARTECIPAZIONE POPOLARE. PETIZIONI E PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

1. Il Comune attraverso l'approvazione di uno o più Regolamenti, valorizza e sostiene le seguenti forme di partecipazione:

- a. Petizione popolare;
- b. Proposta di iniziativa popolare;
- c. Consultazione popolare;
- d. Referendum consultivo

ART. 40 - PETIZIONI

1. I cittadini residenti, singoli o associati, possono proporre agli organi del Comune petizioni per sollecitarne l'intervento su questioni ed esigenze ritenute di interesse per la comunità.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, con firme in calce al testo, comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco, il quale, entro i termini stabiliti da apposito atto, la assegna in esame all'organo competente.
4. L'organo competente deve pronunciarsi sulla petizione entro i termini stabiliti dall'atto suddetto.
5. Il contenuto dell'eventuale provvedimento adottato, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi, anche virtuali, e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

ART. 41 - PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini residenti, singoli o associati, in numero non inferiore a 300, possono inoltrare al Sindaco, proposte scritte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente. Le proposte devono contenere il testo della deliberazione, con relazione che ne illustri finalità, contenuto e fonti di finanziamento dell'eventuale spesa.
2. Le proposte, una volta pervenute al protocollo dell'Ente, devono essere istruite e ottenere i pareri tecnici dei responsabili dei servizi interessati. A conclusione dell'istruttoria, la proposta viene trasmessa, unitamente ai pareri, all'organo competente.
3. L'organo competente può sentire i proponenti adottando successivamente le sue determinazioni in via formale nei termini indicati da apposito atto.
4. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all'Albo pretorio e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 42 - CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Comune può consultare la popolazione, o parte di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. La consultazione è indetta dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.

ART. 43 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Sindaco indice referendum consultivo su materie di esclusiva competenza locale qualora venga richiesto dal 20% dei cittadini residenti maggiorenni ovvero da almeno 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. Il referendum consultivo non può in ogni caso vertere sulle seguenti materie:
 - a. Statuto Comunale;
 - b. Bilancio di Previsione e relative variazioni, Conto Consuntivo;
 - c. tributi e tariffe locali;
 - d. contrazione di mutui;
 - e. provvedimenti concernenti il personale comunale e l'organizzazione degli uffici e servizi;
 - f. provvedimenti a carattere vincolato e meramente esecutivi di disposizioni statali o regionali vincolanti.
2. La disciplina operativa del referendum è rimessa ad un regolamento da adottarsi a cura del Consiglio Comunale ed avente ad oggetto:
 - a. nomina e composizione del Comitato, che delibera sull'ammissibilità del quesito;
 - b. modalità e termini per la presentazione della richiesta e la formulazione del quesito;
 - c. i criteri di formulazione del quesito, che deve essere in ogni caso chiaro ed univoco;
 - d. modalità di raccolta delle firme, modalità di svolgimento delle operazioni di voto e della proclamazione del risultato.

3. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. La proposta referendaria si ritiene approvata se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi. L'esito del referendum non è vincolante. Il mancato accoglimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni.

4. Non può essere proposto un nuovo referendum sulla medesima materia prima che siano trascorsi tre anni e comunque prima dell'elezione del nuovo Consiglio.

ART. 44 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, nel rispetto del principio di riservatezza per le persone e le imprese secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Il Comune assicura con idonee modalità, il rispetto delle norme dettate in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. Assicura altresì il rispetto delle norme in materia prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione.

3. Il Comune garantisce l'accesso alle informazioni ed alla documentazione riguardante l'organizzazione e la sua attività, quale condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, garantisce l'attivazione di forme diffuse di controllo e la realizza tramite il proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.

4. Il Comune di conforma ai principi e alle leggi dettate in materia di trasparenza.

5. Il Comune ha un Albo pretorio informatico al quale la legge riconosce l'effetto di pubblicità legale e nel quale sono pubblicati gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il collegamento all'Albo è presente nella prima pagina del sito internet del comune in uno spazio idoneo a consentirne la massima accessibilità.

6. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, la completezza di informazione, la facilità di lettura dei documenti pubblicati.

7. Il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio Segreteria - Affari Generali in funzione dell'organizzazione dell'Ente, è responsabile della pubblicazione degli atti e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

ART. 45 - PRINCIPI

1. Il Comune conforma la propria attività al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi di governo competono esclusivamente funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, mentre ai Responsabili degli uffici e dei servizi vanno tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quegli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

2. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a. organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b. analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c. individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d. conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché della massima collaborazione tra gli Uffici.

ART. 46 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità ai principi del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

2. Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza ed i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I Servizi e gli Uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni del cittadino ed all'economicità.

4. Gli orari dei Servizi aperti al pubblico sono funzionali al miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 47 - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione e funzionamento degli Uffici e Servizi, stabilisce le norme generali per il corretto funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale e gli organi di governo.
2. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dal suddetto regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e di contratto vigenti.

ART. 48 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. L'Ente nella gestione delle risorse umane si uniforma ai seguenti principi:
 - a. garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e durante lo svolgimento del medesimo;
 - b. cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
 - c. valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
 - d. promuove l'impiego di tecnologie idonee a raggiungere il miglior livello di produttività.

ART. 49 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi Uffici e Servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

ART. 50 - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. La valutazione della prestazione è orientata alla realizzazione delle finalità dell'ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati ed alla valorizzazione delle professionalità del personale.
2. Il Comune valuta la prestazione con riferimento alla Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola ed ai singoli dipendenti.
3. Il Comune adotta metodi di misurazione e valutazione della prestazione, finalizzati a valorizzare il merito ed a permettere la trasparenza delle informazioni prodotte.

ART. 51 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI

1. Ai responsabili degli Uffici spetta la direzione dei Servizi Comunali e la responsabilità della gestione del servizio di competenza, secondo le norme dettate dalla legge e dal regolamento.
2. I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del Sindaco.
3. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli Uffici nell'ambito delle Aree loro assegnate, con la sovrintendenza e il coordinamento del Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
4. Ai responsabili di servizio spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nell'ambito dell'Area di appartenenza, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
5. Apposito regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione previsti dall'art. 110 del D.lgsvo 267/2000.

ART. 52 - IL SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Il Comune ha un Segretario Comunale in conformità a quanto stabilito dalla legge. Il Segretario Comunale esercita tutte le funzioni ed i compiti attribuitigli dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti o conferitigli dal Sindaco.
- 2) Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.

TITOLO VI

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

ART. 53 – ATTIVITÀ FINANZIARIA ED IMPOSITIVA DEL COMUNE

1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi, determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

ART. 54 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, il Comune assume come criterio ordinario di lavoro il metodo della programmazione, del monitoraggio continuo e dell'aggiornamento programmatico delle politiche e delle azioni amministrative.
2. Il Comune favorisce l'elaborazione partecipata degli strumenti di programmazione, anche tramite confronto con la comunità locale e/o con i principali gruppi portatori di interessi diffusi.

ART. 55 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il Comune delibera i documenti di programmazione e il Bilancio di Previsione entro i termini di legge. Il Comune adotta come principio tendenziale quello di addivenire all'approvazione del Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre di ogni anno, pur in presenza di proroghe normativamente disposte.

ART. 56 - GESTIONE DI BILANCIO, PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE.

1. Sulla base del Bilancio di Previsione finanziario e del piano esecutivo di gestione i responsabili dei servizi rispondono della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge. E' di competenza dei responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per

l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al regolamento di contabilità.

2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione finanziario, determinando gli obiettivi di gestione.

3. Il piano esecutivo di gestione comprende il piano della performance redatto nei modi e forme previsti dalla normativa del tempo vigente.

ART. 57 - GESTIONE FINANZIARIA E RENDICONTO DI GESTIONE

1. Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per missioni e programmi e a permettere il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei responsabili delle strutture e dei servizi.

2. Il Regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile.

3. Il Comune delibera il rendiconto di gestione entro i termini di legge.

ART. 58 - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni di cui all'articolo 239 del T.U.E.L.

2. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce al Consiglio Comunale.

3. Il Revisore può ottenere dal Sindaco, dagli Assessori e dai responsabili dei servizi notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.

4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, il parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.

5. L'organo revisore può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del Comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o su richiesta del Sindaco/Presidente.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 59 - REVISIONE DELLO STATUTO

E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Lo Statuto è soggetto a modifica con le medesime procedure previste per la sua approvazione.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
3. Lo Statuto, dopo l'approvazione o la sua modifica, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, pubblicato all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella Raccolta ufficiale degli Statuti Comunali e Provinciali.
4. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
5. Ogni questione o controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione delle norme statutarie è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale. La relativa deliberazione è adottata con la stessa maggioranza e le stesse modalità previste dalla legge per l'approvazione dello statuto.
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio Comunale delibera il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 60 - DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE

1. In ossequio a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge regionale 18 luglio 2017, n. 13, il Comune di Alta Val Tidone subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Alta Val Tidone.

I N D I C E

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E IDENTITA' DEL COMUNE

ART. 1 - IL COMUNE - IDENTITA' ED ORIGINI	pag. 2
ART. 2 - NATURA GIURIDICA	pag. 3
ART. 3 - TERRITORIO	pag. 3
ART. 4 - STEMMA E GONFALONE	pag. 4
ART. 5 - PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITA'	pag. 5
ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE	pag. 6

TITOLO II

L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 7 - L'AUTONOMIA	pag. 7
ART. 8 - LO STATUTO	pag. 7
ART. 9 - I REGOLAMENTI COMUNALI	pag. 7

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 10 - ORGANI DI GOVERNO	pag. 8
ART. 11 - RUOLO E FUNZIONI GENERALI	
DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	pag. 8

ART. 12 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI	pag. 8
ART. 13 - PRIMA ADUNANZA	pag. 9
ART. 14 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	pag. 9
ART. 15 - ADUNANZE CONSILIARI	pag. 10
ART. 16 - REGOLAMENTO INTERNO	pag. 11
ART. 17 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	pag. 12
ART. 18 - IL CONSIGLIERE COMUNALE	pag. 12
ART. 19 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI	pag. 13
ART. 20 - GRUPPI CONSILIARI	pag. 14
ART. 21 - COMMISSIONI CONSILIARI	pag. 14
ART. 22 - COMMISSIONI DI GARANZIA E CONTROLLO	pag. 15
ART. 23 - COMMISSIONI DI INDAGINE	pag. 15
ART. 24 - COMMISSIONI SPECIALI	pag. 15
ART. 25 - COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE	pag. 15
ART. 26 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI	
DELLA GIUNTA COMUNALE	pag. 16
ART. 27 - FUNZIONAMENTO	pag. 16
ART. 28 - MOZIONE DI SFIDUCIA	pag. 17
ART. 29 - REVOCA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI	pag. 17
ART. 30 - RUOLO E FUNZIONI DEL SINDACO	pag. 17
ART. 31 - DELEGHE DEL SINDACO	pag. 18
ART. 32 - IL VICESINDACO	pag. 19

ART. 33 - DIMISSIONI E CESSAZIONE DEL SINDACO pag. 19
ART. 34 - PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI pag. 20

TITOLO IV

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 35 - PRINCIPI FONDAMENTALI pag. 20
ART. 36 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO pag. 20
ART. 37 - RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO ... pag. 21
ART. 38 - CONSULTAZIONI pag. 21
ART. 39 - PARTECIPAZIONE POPOLARE. PETIZIONI
E PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE pag. 21
ART. 40 - PETIZIONI pag. 22
ART. 41 - PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE pag. 22
ART. 42 - CONSULTAZIONE POPOLARE pag. 23
ART. 43 - REFERENDUM CONSULTIVO pag. 23
ART. 44 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA
DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI pag. 24

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

ART. 45 - PRINCIPI pag. 25
ART. 46 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE pag. 25
ART. 47 - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE pag. 26
ART. 48 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE pag. 26

ART. 49 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI	pag. 26
ART. 50 - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE	pag. 27
ART. 51 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI	pag. 27
ART. 52 - IL SEGRETARIO GENERALE	pag. 27

TITOLO VI

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

ART. 53 - ATTIVITÀ FINANZIARIA ED IMPOSITIVA DEL COMUNE	pag. 28
ART. 54 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	pag. 28
ART. 55 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	pag. 28
ART. 56 - GESTIONE DI BILANCIO, PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	pag. 28
ART. 57 - GESTIONE FINANZIARIA E RENDICONTO DI GESTIONE	pag. 29
ART. 58 - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA	pag. 29

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 59 - REVISIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	pag. 30
ART. 60 - DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE	pag. 30